



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO

Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi plantificata e zoonosi,
anagrafi degli animali

Viale Giorgio Rihotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:

Allegati: 2

OGGETTO:

Anagrafe ovicaprini-
Identificazione elettronica e gestione
delle reidentificazioni.

Ministero della Salute

DGSA

0022700-P-23/12/2010

I.4.c.c./2010/24



32072253

Alle Regioni e Province ~~571070~~ 2
Assessorati alla sanità Sperimentale dell'
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Ai CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO
Fax 0861/332310

Ai produttori e/o fornitori dei mezzi
per l'identificazione individuale degli animali
delle specie zootecniche
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

Si fa seguito alle note del Ministero della Salute prot n. 1110 del 25/01/2010 e prot. n. 19781 del 06/11/2010, che ad ogni buon fine si allegano in copia, per comunicare quanto segue.

Come noto, dal 31/12/2009 è diventata obbligatoria l'identificazione elettronica degli animali nati a partire da tale data, i quali dovranno essere identificati ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004, come modificato dai Reg. (CE) n. 933/2008 e 759/2009.

Nelle more della emanazione di uno specifico Decreto ministeriale di regolamentazione dell'intero settore, si ritiene indispensabile fornire opportune indicazioni inerenti la problematica delle reidentificazioni, o della richiesta di c.d. "duplicati", per animali nati precedentemente al 31/12/2009, e quindi già identificati ai sensi del DPR 317/96 o della Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005.

In aggiunta quindi alle indicazioni già fornite con le note ministeriali citate in premessa, riguardanti in particolare la possibilità di identificare elettronicamente animali nati precedentemente al 31/12/2009, con la presente nota si intende regolamentare l'identificazione degli animali per i quali il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso.

- 1) animali identificati ai sensi del Reg. (CE) 21/2004 (doppio identificativo auricolare - IT+12 caratteri):

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - 06.59946899
email: a.pastore@sanita.it

- in caso di perdita di un solo identificativo auricolare, l'allevatore ordinerà il duplicato della marca tramite la BDN. In questi casi è indispensabile che gli animali siano preventivamente registrati in BDN;
- nel caso di smarrimento di entrambe gli identificativi auricolari, laddove sia possibile risalire con certezza alla identificazione del capo, l'allevatore ordinerà i duplicati delle marche tramite la BDN. Anche in questi casi è indispensabile che gli animali siano preventivamente registrati in BDN;
- nel caso di smarrimento di entrambe gli identificativi auricolari, laddove non sia possibile risalire con certezza alla identificazione del capo, sarà necessario reidentificare l'animale mediante l'applicazione di un nuovo/diverso identificativo auricolare o tatuaggio e di un identificativo elettronico, nella forma di bolo endoruminale, che riporti il medesimo codice numerico. La necessità di utilizzare in queste fattispecie esclusivamente un bolo endoruminale deriva dalla esigenza di ottenere maggiori garanzie nella nuova identificazione, scongiurando definitivamente la possibilità – in caso di ulteriori perdite di identificativi auricolari, ivi compresi quelli elettronici - di continuare a richiedere e applicare nuovi diversi codici identificativi ;

2) animali identificati ai sensi del Reg. (CE) 21/2004 (doppio identificativo auricolare – IT+13 caratteri):

- in caso di perdita di un solo identificativo auricolare, l'allevatore ordinerà il duplicato della marca tramite la BDN ; in questo caso, tuttavia, sarà riprodotto dalla BDN un identificativo auricolare riportante il codice a dodici caratteri, eliminando uno zero non significativo. In questi casi è indispensabile che gli animali siano preventivamente registrati in BDN;
- nel caso di smarrimento di entrambe gli identificativi auricolari, si rimanda a quanto dettato al precedente punto 1) , tenendo sempre conto dell'esigenza di riprodurre codici a dodici caratteri.

3) animali identificati ai sensi del DPR 317/96 (identificativo auricolare riportante il codice aziendale ed un progressivo numerico o codice ASL e progressivo numerico, ecc.):

- nel caso di smarrimento dell' identificativo auricolare, l'allevatore dovrà necessariamente :
 - iscrivere nel registro di stalla in BDN i codici degli animali che hanno smarrito l'identificativo;
 - richiedere una coppia di nuovi identificativi auricolari, solo per queste tipologie di reidentificazione, attraverso il nuovo servizio di richiesta che il CSN metterà a disposizione;
 - registrare in BDN l'applicazione della nuova marca in sostituzione di quella precedente.

4) animali identificati ai sensi del DPR 317/96 e già identificati elettronicamente (bolo endoruminale con codice Provincia fittizia):

- nel caso di smarrimento dell' identificativo auricolare, l'allevatore dovrà necessariamente :
 - iscrivere nel registro di stalla in BDN i codici degli animali (identificativi auricolari e identificativi elettronici associati) che hanno smarrito l'identificativo;

- richiedere una coppia di nuovi identificativi auricolari, solo per queste tipologie di reidentificazione, attraverso il nuovo servizio di richiesta che il CSN metterà a disposizione;
- registrare in BDN l'applicazione della nuova marca in sostituzione di quella precedente.

5) **In tutti i casi in cui il mezzo di identificazione elettronico risulta illeggibile o sia andato perso** (mancata leggibilità comprovata da diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi di comprovata funzionalità) è consentito procedere all'identificazione dell'animale con un identificativo elettronico duplicato ordinato dalla BDN. Nel caso in cui il numero di duplicati dell'identificativo elettronico eccedesse numero 7 (sette) duplicazioni, sarà possibile autorizzare l'identificazione dell'animale con un codice diverso provvedendo comunque a garantire il legame con la precedente identificazione sul registro aziendale.

6) **Tutti gli animali provvisti di identificativo elettronico devono essere obbligatoriamente iscritti nel registro aziendale**, a prescindere dall'anno di nascita e riportando il tipo di identificativo elettronico applicato.

Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione alla presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gactana Ferri

